

# **COMUNE DI MILZANO**

## **STATUTO**

**Approvato con delibere di C.C. n° 21 del 01.06.2000 e n° 24 del 26.06.2000  
Esecutive in data 12.07.2000, a seguito controllo ORECO.  
Affisso all'Albo Pretorio dal 22.07.2000 al 21.08.2000, in vigore dal 22.08.2000,  
ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.267/2000.**

### **Art. 1 – Principi fondamentali**

1. Il Comune di Milzano, situato nel nord Italia, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, è Ente Autonomo Locale, che rappresenta la comunità ed il territorio, secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nella comunità nazionale ed europea;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) il Comune tutela la dignità delle persone, anche mediante un'attenta vigilanza sulle caratteristiche delle abitazioni, vietando l'uso, a qualsiasi titolo, delle dimore che non abbiano i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti;
  - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, compreso l'uso del dialetto, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, al fine dell'aggregazione.

### **Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

### **Art. 4 – Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti contrade: Dòss, Pogna, Dè Sòta, San Michél, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 8,4 confinante con i Comuni di: Cigole, San Gervasio, Alfianello, Seniga, Pralboino.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Palazzo Micheletti in Piazza Roma.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

### **Art. 5 – Albo pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica la avvenuta pubblicazione.

#### **Art. 6 – Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Milzano.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. Lo stemma del Comune di Milzano raffigura uno scudo sormontato da un elmetto (15° sec.) su cui poggia la corona simbolo del comune, con il contorno di un ramo di quercia e di un ramo di alloro.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
5. In casi eccezionali, per iniziative che promuovono l'immagine del Comune, può essere autorizzato il suddetto uso, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 7 – Organi**

1. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini.

#### **Art. 8 – Sindaco**

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale in base ad una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco, unitamente alla presentazione di un programma amministrativo.
2. Il Comune, al fine di garantire la divulgazione del suddetto programma e la sua conoscenza in una versione conforme al testo depositato in Comune, si fa carico della sua consegna presso ogni famiglia iscritta all'anagrafe comunale.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

#### **Art. 9 – Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, rappresenta l'Ente, nomina, convoca e presiede la Giunta, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi ed all'esecuzione degli atti, nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna nei limiti previsti dalla legge, nomina il Segretario, emana direttive, cioè atti di indirizzo in merito agli obiettivi da realizzare ed al termine per il loro conseguimento.
2. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
3. Il Sindaco, entro 90gg dall'elezione, sentita la Giunta, sottopone al Consiglio le linee programmatiche. In sede di approvazione del Consuntivo il Sindaco riferisce al Consiglio in merito allo stato di attuazione del programma. L'eventuale adeguamento delle linee programmatiche viene riferito al Consiglio che si pronuncia in merito.

#### **Art. 10 – Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta o il Consiglio, in relazione alle rispettive competenze;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- j) adotta ordinanze ordinarie ed ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale. Le ordinanze rivolte a tutte o parte dei cittadini vengono portate a conoscenza dei destinatari con avvisi pubblici, le ordinanze dirette a singoli vengono portate a conoscenza con notifica del messo comunale;
- k) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- l) presiede la commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- m) controlla i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentito il Consiglio Comunale;
- p) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale ne prenda atto.

### **Art. 11 – Attribuzioni di vigilanza**

#### 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) impartisce direttive affinché il Revisore dei Conti espleti il suo compito nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed in aderenza alle esigenze del Comune;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### **Art. 12 – Attribuzioni di organizzazione e compiti**

#### 1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. E' tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) delega al Segretario Comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

### **Art. 13 – Nomina Giunta e sua composizione**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.
2. I componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 gg. gli assessori dimissionari.

### **Art. 14 – Competenza Giunta**

1. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, da attuazione agli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente statuto, non rientrano nella competenza del Consiglio-Sindaco-Segretario-Responsabili degli uffici.
2. La Giunta, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:
  - a) approva la dotazione organica dell'Ente ed i regolamenti sul funzionamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - b) approva i progetti di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi;
  - c) approva il Piano economico di gestione;
  - d) nomina i componenti delle Commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici;
  - e) conferisce incarichi professionali (tecnici, consulenti, legali);
  - f) delibera contributi straordinari che non siano espressamente previsti nell'apposito regolamento;
  - g) delibera la promozione in giudizio del Comune come attore o convenuto;
  - h) approva iniziative, manifestazioni, che esulano dall'ordinaria attività di gestione dell'Ente, sentite le apposite Commissioni;
  - i) decide sulle richieste di scomputo degli oneri di urbanizzazione previa valutazione dell'interesse pubblico dell'opera per la quale viene concesso lo scomputo.
3. Nelle materie rientranti nella competenza della Giunta, quest'ultima adotta anche l'impegno di spesa se necessario, al fine della semplificazione amministrativa.

### **Art. 15 – Consiglio**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, è disciplinata dalla legge.
2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
3. Per la validità della 1° seduta è richiesto il quorum della maggioranza assoluta dei componenti, in 2°

seduta il quorum è 1/3.

4. Ciascun Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio nel rispetto dei principi di democrazia e civiltà. Il Consiglio svolge la sua attività nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità.
5. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

#### **Art. 16 Consiglio Convocazione e Funzionamento**

1. Il Consiglio Comunale viene convocato con 5 gg. di anticipo, salvo i casi d'urgenza; in quest'ultimo la convocazione deve essere effettuata con anticipo di almeno 24 ore.
2. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno 5 gg. prima, salvo i casi d'urgenza.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione comporti valutazioni sull'onorabilità, professionalità, a prescindere dalle valutazioni d'ordine politico.
4. Un quinto dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio con l'indicazione dell'ordine del giorno, in tal caso il Sindaco deve riunire il predetto organo entro 20 gg.
5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. A seguito del verificarsi della predetta situazione, il Sindaco provvede con avviso scritto a comunicare l'addebito; l'interessato entro 10 gg. deve presentare le proprie controdeduzioni, nei successivi 10 gg. dalla presentazione si pronuncia in merito il Consiglio.
6. Le sedute del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario Comunale; ciascun Consigliere può chiedere la trascrizione integrale di sue dichiarazioni oppure allegare propri scritti.

#### **Art. 17 – Deliberazioni Consiglio e Giunta**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate dal Sindaco e dal Consigliere Anziano, quelle della Giunta dal Sindaco e Vice-Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore che segue nell'atto di nomina; entrambe sono firmate anche dal Segretario Comunale che effettua la verbalizzazione.
2. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente per 15 gg. consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

#### **Art. 18 – Uffici e Personale**

1. Gli uffici sono strutturati secondo i criteri generali fissati dal Consiglio ed il regolamento di funzionamento deliberato dalla Giunta.
2. L'organizzazione è attuata secondo i principi di trasparenza, efficienza ed i criteri di flessibilità della struttura.
3. Agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento; agli uffici spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, in relazione alle professionalità acquisite ed alle responsabilità attribuite.

### **Art. 19 – Finanza e Contabilità**

1. L'ordinamento finanziario-contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa stabiliti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è dotato di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione e promuove lo sviluppo economico.

### **Art. 20 – Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) mediante azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;
  - d) mediante istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) mediante società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
  - f) mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

### **Art. 21 – Forme di partecipazione**

1. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso associazioni esistenti sul territorio.
2. Il Comune può promuovere associazioni di volontariato, comitati, per la finalità di rilevanza sociale nel settore della sanità, assistenza, scuola, gestione del territorio.
3. L'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione sono stabiliti con atto della Giunta.

### **Art. 22 – Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 20 giorni dal sindaco.

### **Art. 23 – Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
3. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

### **Art. 24 – Proposte**

1. N.150 cittadini possono avanzare proposte, con firma autenticata, per l'adozione di atti amministrativi, che il sindaco trasmette entro 30 giorni all'organo competente corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione di copertura finanziaria, se necessaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta ed adottare una decisione entro i successivi 30 giorni.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

### **Art. 25 – Referendum**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Soggetti promotori del referendum sono:
  - 30% del corpo elettorale;
  - il Consiglio Comunale.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente, se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
7. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta non possono assumere decisioni in contrasto con essa.